



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 675 DEL 16/04/2025**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISAAC NEWTON DI VARESE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISAAC NEWTON DI VARESE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0029281 del 04.04.2025 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

vista la Legge 13.7.2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" la quale, all'articolo 1, commi 33-43, stabilisce che i percorsi di alternanza scuola lavoro, oggi denominati "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (P.C.T.O.), siano organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

richiamati:

- la D.G.R. n. X/7763 del 17.1.2018 con la quale Regione Lombardia, recependo le Linee Guida Nazionali 2017 in materia di tirocini, ha approvato gli "indirizzi regionali in materia di tirocini", ai sensi dei quali è possibile svolgere, tra l'altro, tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;



- il Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 6286 del 7.5.2018 con il quale sono stati approvati gli “standard minimi” per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale, per i tirocini di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17.1.2018;
- la Legge 30.12.2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) art. 1, comma 784, che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D.Lgs. 15.4.2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.)”;

vista la PEC dell’11.3.2025, prot. n. 6252, acquisita agli atti in pari data prot. n. 21717, con la quale l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton di Varese, via Zucchi n. 3/5, chiede la stipula di una convenzione, per permettere l’effettuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O.) presso le strutture aziendali, da parte degli studenti iscritti;

dato atto che il succitato Istituto garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare nel dettaglio i singoli tirocini successivamente;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell’Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di studio;

viste le e-mail, agli atti di questo ufficio, con le quali la Dott.ssa Rossana Righi, Responsabile f.f. S.S.D. Laboratorio analisi SMEL specializzato in Citogenetica e Genetica Medica, il Prof. Alberto Passi, Direttore S.C. Laboratorio di Patologia Clinica, la Dott.ssa Rosa Chianese, Direttore della S.C. Immunoematologia e Medicina TrASFusionale, in data 18.3.2025, il Prof. Nicasio Mancini, Direttore S.C. Laboratorio Microbiologia e Virologia, in data 19.3.2025, la S.C. Direzione Medica Varese, in data 24.3.2025, hanno espresso pareri favorevoli ad ospitare studenti del succitato Istituto;

dato atto che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico dell’Azienda e che il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;

precisato che i P.C.T.O. dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che i P.C.T.O. dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni aziendali e delle indicazioni riportate nell’ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto “Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2”, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale, per il periodo dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di tre anni;



dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'effettuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le strutture aziendali da parte di studenti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton di Varese, via Zucchi n. 3/5, per il periodo dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di tre anni;
2. di dare atto che il succitato Istituto garantisce che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare nel dettaglio i singoli tirocini successivamente;
3. di dare atto altresì che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico dell'Azienda e che il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione, né di assunzione futura;
4. di precisare che i P.C.T.O dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
5. di precisare altresì che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni aziendali e delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Laboratorio analisi SMEL specializzato in Citogenetica e Genetica Medica, Laboratorio di Patologia Clinica, Immunematologia e Medicina Trasfusionale, Laboratorio Microbiologia e Virologia;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

(ex alternanza scuola-lavoro)

(ai sensi della DGR 17.1.2018, n. X/7763)

TRA

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton, con sede legale a Varese, via Zucchi n. 3/5, C.F. 80010300129, di seguito denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Daniele Marzagalli;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0029281 del 4.4.2025;
insieme "Parti";

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1, commi 33-43, della legge 13 luglio 2015, n. 107 i PCTO sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come integrante dei percorsi di istituzione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, sono stati ridenominati *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva:
 - a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale dl percorso di studi degli istituti professionali;
 - b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;
- durante i PCTO gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti della Convenzione

1. Il soggetto ospitante, su proposta dell'istituzione scolastica, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti per lo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), d'ora in poi PCTO, in numero da valutarsi volta per volta, in base alla disponibilità di posti.

Articolo 2 Progetto formativo

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso di PCTO sono definiti dal Progetto formativo (individuale o della classe) che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante;
2. L'accoglimento dello studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, lo studente è equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a), del decreto medesimo.
4. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo esterno, designato dal soggetto ospitante.
5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
7. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla legge 17 ottobre 1967 n. 977, e successive modifiche.

Articolo 3 Ruoli dei Tutor

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, soggetto ospitante, studente ovvero soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nel percorso e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione del percorso;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre

figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce alla istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 4 Diritti ed obblighi dello studente

1. Durante lo svolgimento del percorso lo studente è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Lo studente ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor dell'Istituto Scolastico e al tutor del Soggetto Ospitante.

Al termine del PCTO l'Istituto Scolastico rilascia allo studente le attestazioni previste dagli Indirizzi Regionali. Tali attestazioni non saranno fornite in caso di interruzione del percorso prima del termine.

Articolo 5 Indennità di partecipazione/ diritto alla mensa

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.
2. I tirocinanti potranno accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 6.00=.

Articolo 6 Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

L'istituzione scolastica assicura il beneficiario del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del PCTO il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente all'istituzione scolastica.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

Articolo 7 Impegni del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stesso, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario del percorso e il

tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Articolo 8 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli stagisti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: istituzione scolastica;
- formazione specifica: istituzione scolastica;

L'inizio del PCTO potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

b) le attività info/formative ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/08 saranno a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:

- al modello organizzativo aziendale circa l'individuazione delle figure alle quali sono affidati specifici obblighi per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Datore di lavoro, Datori di lavoro delegati, dirigenti, preposti, S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso ecc.);
- ai rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori in riferimento alle attività in essere, alle mansioni effettivamente svolte, all'esposizione a prodotti o lavorazioni pericolose.

Si precisa che i PCTO dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto: "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo

3.2.1. “Il personale frequentatore, prima di entrare in servizio presso l’ASST dei Sette Laghi verrà sottoposto a tampone antigenico rapido per la ricerca dell’antigene virale e solo dopo la verifica della negatività al test da parte del Medico Competente lo stagista potrà iniziare”.

Articolo 9 Prevenzione della corruzione

L’istituzione scolastica dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

L’istituzione scolastica è tenuta ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e prendono atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte dell’istituzione scolastica o dello studente comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell’ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e della normativa nazionale vigente.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati degli studenti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega al presente contratto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). L’accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all’osservanza del GDPR.

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell’espletamento dell’attività del tirocinio, l’ASST dei Sette Laghi agisce come

esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione del soggetto promotore potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art. 29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Articolo 11 Durata della convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento dello studente tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa dello studente.
3. Il recesso riferito al singolo PCTO deve essere comunicato all'istituzione scolastica tramite PEC e/o raccomandata A/R e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della stessa.

Articolo 12 Spese

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico dell'istituzione scolastica.

Articolo 13 Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

Prevvia lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

per l'Istituto Statale di Istruzione Superiore per l'ASST dei Sette Laghi

Isaac Newton

per delega di firma del Direttore Generale

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore

Prof. Daniele Marzagalli

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

Allegato 1

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con sede legale in Varese, Viale Borri n.57, C.F./P. IVA n. 03510050127 di seguito denominata “*Contitolare*” rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con delega n. 0029281 del 4.4.2025;

E

Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton, con sede legale a Varese, via Zucchi n. 3/5, C.F. n. 80010300129, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Daniele Marzagalli, di seguito denominata “*Contitolare*”;

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di “*Contitolari*” del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per i Contitolari di determinare: «*in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14*» (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- la convenzione è finalizzata all’effettuazione del tirocinio previsto dal PCTO;
- lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all’art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato “*Regolamento*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

- 1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

- 2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
- 2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	☒ Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	☐ Dati economici e finanziari	☐ Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	☐ Dati biometrici	☐ Dati politici, religiosi o sindacali
	☐ Dati relativi alla vita sessuale	☐ Dati giudiziari	☐ Dati multimediali (immagini o video)	☐ Dati di minori	☐ Altro: _____
Categorie di interessati:	☐ Fornitori/Consulenti	☐ Dipendenti o familiari	☐ Pazienti	☐ Familiari dei pazienti	☒ Altro: Studenti
Finalità del trattamento:	Svolgimento PCTO				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail, pec o supporto cartaceo				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli interessati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza - anche dopo la fine del rapporto di lavoro - e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna

comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, il soggetto promotore si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione del soggetto promotore quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta al soggetto promotore ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Diffusione accordo

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via mail; per l'Istituto "Isaac Newton" è vais01700v@istruzione.it - per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

8. Disposizioni conclusive

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Prevvia lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Contitolare del trattamento
Per l'ASST dei Sette Laghi
Per delega di firma del Direttore Generale
IL DIRETTORE
S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Damiano Ghilotti

Contitolare del trattamento
Per l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniele Marzagalli



Determinazione Dirigenziale n. **675** del **16/04/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISAAC NEWTON DI VARESE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio